

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1980

Destinazione di una quota dei flussi monetari al credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento del credito agrario in Italia, affidato fondamentalmente alla legge 5 luglio 1928, numero 1760, mostra ancora, nonostante il lungo periodo trascorso dalla promulgazione, una sua validità, che ha consentito di innestare sul vecchio ceppo aggiornamenti ed integrazioni.

La più recente legislazione nazionale (legge 9 maggio 1975, n. 153; legge 1° luglio 1977, n. 403; articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 27 dicembre 1977, n. 984; articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457) fornisce in via generale un quadro idoneo anche perchè, da ultimo, sulla scorta dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, indica i beneficiari delle provvidenze creditizie a tasso agevolato, riaffermando più volte l'essenziale preferenza nei confronti delle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

La funzionalità di questo quadro normativo e della conseguente legislazione regionale dipende ovviamente dalla disponibilità globale del credito perchè in mancanza, come nel passato si è verificato, resterebbe scarsamente operante l'intervento pubblico di

concorso negli interessi disposto appunto dalla legislazione nazionale e regionale.

Pertanto, il primo e vero problema è di politica economica e monetaria: si tratta di operare nelle sedi competenti, che assumono le decisioni politiche e tecniche nei confronti del sistema creditizio, affinchè al settore agricolo venga garantita una quota sul volume del credito globale al sistema che almeno corrisponda alla percentuale del settore agricolo nel reddito nazionale.

La Coltivatori diretti da anni ha posto in evidenza tale esigenza: in proposito, si può ricordare come il recente disegno di legge sul riordinamento del credito agrario predisposto dal CNEL abbia recepito all'articolo 3, su proposta dei rappresentanti della Coltivatori diretti, tale essenziale principio, che già aveva formato oggetto di un disegno di legge, di iniziativa dei deputati dirigenti della medesima, nella decorsa legislatura.

Attualmente la quota destinata al settore agricolo è inferiore al 4 per cento, mentre l'agricoltura rappresenta l'8 per cento rispetto al reddito nazionale. In Francia, dove si è avuta una maggiore considerazione per il settore primario, viene, all'opposto, garan-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tita a questo una quota parte del credito globale al sistema che supera notevolmente la proporzione del reddito agricolo nel reddito nazionale.

Una politica interna per l'agricoltura, che voglia perseguire effettivamente il recupero della cosiddetta « centralità » del settore, deve sostanzarsi nell'assicurare un adeguato impiego di risorse.

L'articolo unico del presente disegno di legge tende a dare una risposta a tale esigenza prevedendo che il CIPE renda disponibile al settore agricolo una quota parte del contributo globale almeno pari all'incidenza del valore della produzione agricola

rispetto al prodotto lordo nazionale, e comunque non inferiore al 10 per cento del totale del credito globale.

Ciò con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, numero 626, sul « Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati dei ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria », che stabilisce, tra l'altro, che il CIPE enunci le linee generali per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto annuale di bilancio di previsione dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'enunciare le direttive generali per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, deve garantire al settore agricolo una quota del credito globale almeno pari all'incidenza percentuale del valore aggiunto dello stesso settore rispetto al prodotto nazionale lordo nel triennio precedente, e comunque non inferiore al dieci per cento del credito globale.